Edizione di martedì 26 marzo 2024

Comunione – Condominio - Locazione

Canone di locazione "vile" ed opponibilità del contratto alla procedura esecutiva
di **Saverio Luppino, Avvocato**

Procedimenti di cognizione e ADR

Compensazione delle spese di lite "per giusti motivi"
di **Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Esecuzione forzata

Omesso o tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento: estinzione atipica del processo esecutivo e opposizione agli atti esecutivi
di **Stefania Volonterio, Avvocato**

Obbligazioni e contratti

Modalità di sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341, co. 2°, c.c.
di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Diritto successorio e donazioni

La tassabilità delle liberalità c.d. informali
di **Matteo Ramponi, Avvocato**

Diritto e reati societari

Requisiti per la configurabilità di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro
di **Virginie Lopes, Avvocato**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa: presupposti di ammissibilità
di **Carlo Trentini, Avvocato**

Diritto Bancario

Cartolarizzazione dei crediti e dichiarazione della società cedente
di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Processo civile telematico

Notifiche telematiche degli avvocati: lo stato dell'arte
di **Giuseppe Vitrani, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

Canone di locazione "vile" ed opponibilità del contratto alla procedura esecutiva

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione
Acquisti immobiliari, proposte, preliminari e rogiti
Scopri di più

Cassazione civile, sezione III, Ordinanza del 09.05.2023 n. 12437, Presidente F. De Stefano, Estensore G. Fanticini.

« È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2923, comma 3, c.c. (norma che, rendendo inopponibile all'aggiudicatario, alla procedura e ai creditori la locazione "a canone vile", consente al giudice dell'esecuzione l'emanazione diretta dell'ordine di liberazione), il quale non impedisce al conduttore l'esercizio del diritto di difesa, né ostacola l'impresa privata, mirando, piuttosto, a salvaguardare ***il diritto al recupero del credito*** *– che gode di tutela costituzionale e anche sovranazionale*[1] *– da iniziative economiche fraudolente o, comunque, lesive delle ragioni creditorie».*

Il presente commento risulta di interesse perché pone al centro, per la prima volta, il rilevo di un **interesse meritorio** del creditore procedente "il diritto al recupero del credito", in funzione costituzionale e sovranazionale a tutela della libera circolazione dei crediti ed in una visione puramente mercatoria, che salvaguardia nella ns. c.d. "era economica" un sacrosanto principio alla protezione da iniziative economiche "fraudolente" messe in atto dalle parti – nella fattispecie in esame, il canone "vile", per eludere le iniziative dei creditori.

A quanto ci consta la Suprema Corte respingendo la declaratoria di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente relativamente all'articolo 2923, comma 3, c.c. ha salvaguardato chiaramente l'esigenza del rispetto dello svolgimento della procedura esecutiva nella sua compiutezza, affinché il diritto al recupero del credito una volta accertato nella fase piena cognitoria non venga pregiudicato da intenti fraudolenti messi in atto dalle parti, che possano ledere le ragioni del procedente, una volta accertate, nel rispetto del principio chiovendiano che sintetizza le caratteristiche dell'attività esecutiva, "nell'esattezza e completezza", dovendo tale attività giurisdizionale fare conseguire al creditore: "tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire".[2]

Essa si inserisce all'interno di un percorso motivazionale condivisibile e trae origine da una vertenza di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 cpc, afferente un contratto di

locazione a canone cd. "vile".

La creditrice procedente Alfa instaurava una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di Tizio, Caio e Sempronio.

Contro detta procedura esecutiva immobiliare, i suindicati debitori esecutati nonché la Società Gamma, proponevano – ciascuno per le rispettive ragioni – **opposizione all'esecuzione** ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.: in particolare la **Società Gamma** con il proprio atto sosteneva di essere **conduttore** dell'immobile pignorato in forza di un contratto di locazione anteriore all'instaurazione del giudizio esecutivo (infatti, lo stesso contratto veniva registrato in data 13 gennaio 2010 a fronte dell'instaurazione di detta procedura perfezionatasi solo in data 2 aprile 2012) e di essere venuta a conoscenza della pendenza del giudizio, solo a seguito dell'emanazione del provvedimento di aggiudicazione dell'immobile.

Sosteneva a tal proposito che **l'opponibilità** del contratto avrebbe comportato **l'invalidità dell'aggiudicazione** e dei conseguenti decreto di trasferimento contenente peraltro anche l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato.

Orbene, il giudice dell'esecuzione rilevava **l'inopponibilità** del contratto di locazione in quanto stipulato a canone "vile" ai sensi dell'art. 2923, comma 3, c.c. e, a sua volta, lo stesso Tribunale dell'opposizione rigettava la domanda promossa da Gamma con sentenza n. 912 del 22 novembre 2019.

Avverso detta sentenza, i soccombenti in primo grado interponevano appello innanzi la Corte di Appello di Trento, la quale con sentenza n. 4 del 12 gennaio 2021 da un lato, dichiarava inammissibile il gravame nella parte in cui si censuravano i vizi di notificazione degli atti esecutivi in quanto le decisioni sul punto del giudice delle prime cure non erano impugnabili ai sensi dell'art. 618 c.p.c.; dall'altro, respingeva l'appello nella parte in cui si censurava la decisione di primo grado in ordine alla inopponibilità del contratto di locazione ad uso commerciale concluso tra Gamma e i debitori esecutati, confermando pertanto la sentenza di primo grado.

La società Gamma proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

Resisteva con controricorso Alfa, e nessuna difesa veniva spiegata da parte dell'aggiudicatario Filano.

Le parti depositavano memorie ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 1, c.p.c.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12473 del 9 maggio 2023, integralmente rigettato il ricorso proposto dalla società Gamma, ha pertanto condannato la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della controricorrente Alfa.

La Corte di legittimità ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 condannava, altresì, la ricorrente al pagamento dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1 *bis* della norma sopra richiamata, se dovuto.

QUESTIONI

Con il primo motivo la società ricorrente rilevava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2923 e 2929 del Codice civile.

In particolare censurava la decisione, confermata dal giudice di appello, in punto di inopponibilità del contratto di locazione perchè adottata d'ufficio, così impedendo al locatario di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa e perchè adottata senza accertare compiutamente la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 2923, comma 3, c.c. o in ogni caso tralasciando importanti elementi probatori idonei a provare la congruità del canone pattuito. Ne sarebbe pertanto derivata, a favore di Filano, aggiudicatario, una tutela ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 2929 c.c..

Infine, la società Gamma sollevava un dubbio di **legittimità costituzionale dell'art. 2923, comma 3, c.c.,** in quanto asseritamente in contrasto con le disposizioni normative di cui agli artt. 41 e 24 della Carta fondamentale, nonché da ultimo dell'art. 2929 c.c. per contrasto con l'art. 42 Cost..

La Corte di Cassazione riteneva tale motivo infondato.

In primo luogo occorre premettere che l'ordine di liberazione *ex* art. 560 c.p.c. emesso nel caso di specie, così come formulato alla luce della legge n. 119 del 2016 e della legge n. 12 del 2019 (ma anche nella attuale formulazione introdotta col D.Lgs. n. 149 del 2022), è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi da parte di terzi.

Il testo della disposizione al tempo vigente disponeva che "*per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento*", a dimostrazione che al soggetto terzo è riconosciuta la possibilità di difendersi rispetto all'accertamento del giudice sia nella fase endoesecutiva che nel giudizio di opposizione a cognizione piena.

Orbene, con riferimento alla censura relativa **all'estensione dei poteri ufficiosi del giudice** dell'esecuzione, a differenza di quanto sostenuto dalla società Gamma, **sussiste in capo al giudicante un effettivo generale potere-dovere di verificare d'ufficio l'esistenza di eventuali diritti di godimento** da opporre alla procedura nella fase di determinazione del prezzo base dell'immobile pignorato ovvero nella indicazione dello stato del bene ai potenziali acquirenti.

Invero, l'attività di verifica è tanto più cogente specialmente nella fase di emissione

dell'ordine di liberazione, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., il quale non sarà emanato dal giudice dell'esecuzione ove sussistano i presupposti per l'opponibilità di diritti a vario titolo vantati dai soggetti terzi, tra i quali rientra la sussistenza di un contratto di locazione.

Questo perchè, infatti, uno dei motivi che può incidere sulla efficacia delle procedure espropriative immobiliari è senza dubbio **lo stato di occupazione del cespite** di cui viene disposta la vendita che può condizionare in maniera apprezzabile la scelta di acquistare il bene all'asta da parte del potenziale aggiudicatario.

A ben vedere, pertanto, tra le verifiche affidate all'autorità giudiziaria vi è anche il sindacato sull'opponibilità della "locazione a canone vile" così come disciplinata dall'art. 2923, comma 3, c.c..

In particolare suddetta norma prevede che "*in ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convento sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni*".

Sicchè ne deriva che laddove ne sussistano i presupposti, la locazione così conclusa non potrà considerarsi opponibile alla procedura esecutiva onde interdire l'emanazione dell'ordine di liberazione.

Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, a conferma del consolidato orientamento, in tal senso: "*la locazione a "canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923, comma 3, c.c., ed è inopponibile anche alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso,* ***stante l'interesse pubblicistico*** *al rituale sviluppo del processo esecutivo e, quindi, per un motivo di ordine processuale, il quale impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia "ultra partes" di quest'ultimo: ne consegue che è pienamente legittima l'emanazione diretta da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione – con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva – avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi*"[3].

Tale attività di verifica – riservata al giudice dell'esecuzione ovvero dell'opposizione – investe elementi fattuali non sindacabili in sede di legittimità al di fuori dei casi previsi dall'art. 360 c.p.c. con riferimento ai profili di logicità e legittimità della decisione del giudice del merito.

Nel caso di specie il Supremo Collegio ha ritenuto la decisione del giudice di seconde cure adeguatamente giustificata in punto di "viltà" del canone pattutito "*con argomenti non solo scevri da vizi logici o giuridici, ma anche ben più che plausibili*".

Sul sindacato di legittimità costituzionale la Corte **ha rilevato la manifesta infondatezza** non solo della censura relativa all'art. 2929 c.c., in quanto ritenuta irrilevante nel caso concreto e

"*senza alcuna attinenza con la decisione impugnata*"; ma anche della censura relativa all'art. 2923, comma 3, c.c., in quanto norma che non "*impedisce al conduttore di esercitare il diritto di difesa, né ostacola l'impresa privata, trattandosi di norma che, al contrario, mira a salvaguardare il diritto al recupero del credito da iniziative economiche caratterizzate da intenti frodatori o, comunque, lesive delle ragioni creditorie*".

Con il secondo motivo i ricorrenti rilevavano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., per aver la Corte di Appello di Trento confermato la condanna alla rifusione delle spese di lite in solido tra tutti gli opponenti e appellanti.

La Corte di Cassazione riteneva anche tale motivo infondato.

Secondo il collegio, infatti, conformandosi al consolidato orientamento, la condanna alla refusione delle spese di lite in solido può essere disposta anche nel caso in cui sussista una mera "*comunanza di interessi*" la quale si può evincere dalla "*convergenza di atteggiamenti difensivi*"[4].

Nel caso di specie il giudice di appello ha omesso di rendere una espressa motivazione in punto di condanna solidale al pagamento delle spese di lite. Orbene dal tenore letterale del provvedimento è evincibile come la Corte di Trento abbia implicitamente riconosciuto la summenzionata comunanza.

Si legge infatti che gli "*appellanti hanno unitariamente a suo tempo proposto "ricorso ex artt. 615 e/o 617 c.p.c.", prospettando peraltro "ragioni di connessione" ed "un'ipotesi di litisconsorzio per cumulo di domande e comunque facoltativo" e pure unitariamente hanno poi promosso con il rito ordinario il giudizio di merito: ed unitariamente la causa è stata trattata, benchè la posizione della società Gamma fosse almeno parzialmente distinta da quella degli altri tre opponenti*".

Tale omissione è stata in conclusione ritenuta irrilevante ai fini della cassazione della sentenza.

[1] Cass. Sez. U. n.28387 del 14.12.2020.

[2] G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1935, 41

[3] Cass. Civ. sent. n. 9877/22, ma anche Cass. Civ. ord. n. 16718/12.

[4] Cass. Civ. ord. n. 1659/22.

Procedimenti di cognizione e ADR

Compensazione delle spese di lite "per giusti motivi"

di **Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Master di specializzazione
Diritto e contenzioso ambientale
Scopri di più

Cass., sez. II, 29 febbraio 2024, n. 5402, Pres. Orilia, Est. Giannaccari

[1] Processo civile – Compensazione delle spese di lite – "Per giusti motivi"

La motivazione della compensazione "per giusti motivi", senza alcun riferimento concreto alla fattispecie ed alle ragioni per cui le questioni fossero particolari e controvertibili, è solo apparente: essa infatti reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e quindi non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

CASO

[1] Il provvedimento in epigrafe è stato reso all'esito di un giudizio instaurato per accertare la legittimità del recesso effettuato nei confronti di un contratto di locazione e della conseguente debenza di determinati canoni di locazione.

Per quanto di interesse nella presente sede, occorre evidenziare che l'adita Corte d'Appello di Roma, all'esito del giudizio di seconde cure, avesse compensato le spese tra le parti "per giusti motivi", senza però aver fatto alcun riferimento concreto alla fattispecie e alle ragioni per cui le questioni fossero particolari e controvertibili.

Conseguentemente, proposto ricorso per cassazione, parte ricorrente deduceva la violazione degli artt. 91, 92, 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 58 della l. n. 69/2009, per avere la Corte d'Appello compensato le spese di lite con motivazione apparente per "l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate e la particolarità della fattispecie".

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso.

La motivazione sottesa alla scelta di compensare le spese di lite viene infatti ritenuta solo apparente: essa reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e quindi non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (per la nozione di motivazione apparente si rinvia, tra le tante, a Cass., sez. un., n. 2767 del 2023 in motivazione; Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., sez. un., n. 16599 del 2016; Cass., 1° marzo 2022, n. 6758; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977).

In accoglimento del ricorso principale, la Suprema Corte dispone la cassazione con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in esame interviene sul controverso istituto della compensazione "per giusti motivi", idoneo, come noto, a derogare alla regola della soccombenza, ordinariamente operante in materia di regolamentazione delle spese di lite.

L'istituto della compensazione trova la propria disciplina all'interno dell'art. 92 c.p.c., che considera due differenti fattispecie.

Il primo comma della norma, infatti, consente al giudice di disporre la compensazione delle spese – così escludendo la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice – nel caso in cui le stesse siano considerate "eccessive o superflue".

Il secondo comma della norma, viceversa, si riferisce alla fattispecie determinata dal ricorso di "giusti motivi" occorsa nel caso in esame.

Occorre tuttavia rilevare come l'attuale testo normativo sia il risultato delle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014, che ha mutato la precedente versione, introdotta dalla l. n. 69/2009 e applicabile *ratione temporis* al caso deciso dal provvedimento in commento. La precedente versione della norma, infatti, consentiva di operare la compensazione anche in caso di «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione» del provvedimento.

La necessità di esplicitare nella parte motiva del provvedimento l'*iter* logico-argomentativo seguito nella determinazione circa la compensazione delle spese, era dunque stabilito dallo stesso dettato normativo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale fattispecie di compensazione, operante nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, "riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi nell'ipotesi di motivazione apparente" (*ex multis*, Cass., 16 maggio 2022,

n. 15495).

Nel caso di specie, la motivazione della scelta di operare la compensazione non è stata adeguatamente motivata dal giudice del merito – anzi, la motivazione addotta è stata ritenuta apparente -, con conseguente cassazione con rinvio della pronuncia, allo scopo di operare una nuova regolamentazione delle spese di lite.

Si ricorda, infine, che l'attuale testo dell'art. 92, 2°co., c.p.c. prevede a ulteriormente circostanziare le ipotesi in cui la compensazione può essere disposta – ulteriormente ribadendo l'eccezionalità dell'istituto -, facendo riferimento ai casi di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» (sul punto, G. Scarselli, *Il nuovo art. 92, 2°comma, c.p.c.*, in *Foro it.*, 2015, V, 49 ss.; G. Finocchiaro, *Spese compensate solo in casi specifici*, in *G.D.*, 2014, 49 ss.).

Si ricorda, peraltro, come su tale versione della norma sia intervenuta la pronuncia di Corte Cost., 19 aprile 2018 n. 77, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale secondo comma «nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», parimenti idonee a evidenziare che la soccombenza è dovuta a elementi imprevisti e imprevedibili, e sia evidente che la parte soccombente ha adottato una condotta prudente.

Esecuzione forzata

Omesso o tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento: estinzione atipica del processo esecutivo e opposizione agli atti esecutivi

di **Stefania Volonterio, Avvocato**

Seminario di specializzazione
Attività dell'avvocato a favore dei professionisti dei social
Scopri di più

Cass. civile, Sez. III, sent. 14 marzo 2024, n. 6873, Pres. De Stefano, Est. Rossi

Espropriazione Immobiliare – Trascrizione del pignoramento – Entro il deposito dell'istanza di vendita – Omesso o tardivo deposito della nota di trascrizione – Estinzione atipica dell'esecuzione forzata immobiliare – Reclamo al collegio *ex* art. 630 c.p.c. – Inammissibilità – Opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617, comma 2, c.p.c. – Ammissibilità (Cod. Civ. artt. 2693, 2913, 2914, 2915, 2916; Cod. Proc. Civ. artt. 555, 557, 567, 617, 630)

[I] "*La trascrizione è elemento perfezionativo del pignoramento immobiliare, teleologicamente destinato, combinando i propri effetti con la trascrizione del successivo decreto di trasferimento, a preservare la fruttuosità dell'acquisto (a titolo derivativo) del diritto immobiliare staggito ad opera dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, sicché la mancata trascrizione (o la mancata prova di essa) osta all'apertura della fase liquidativa, altrimenti minata nella stessa possibilità di realizzare un'efficace traslazione del bene staggito*" (massima redazionale).

[II] "*Il provvedimento che dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione (ovvero che nega tale statuizione ovvero ancora che omette la pronuncia sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo al collegio ex art. 630 cod. proc. civ. – il cui* thema decidendum *è esclusivamente circoscritto alla verifica della sussistenza o meno di causa di estinzione tipica del processo – bensì solo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del codice di rito*" (massima redazionale).

CASO

Vari creditori notificavano al debitore un pignoramento immobiliare il 17 luglio 2019, provvedevano a iscrivere a ruolo la procedura e a depositare istanza di vendita il 4 settembre 2019, trascrivevano il pignoramento in data 9 ottobre 2019 e il 26 ottobre 2019 depositavano nel fascicolo della procedura il duplo della nota di trascrizione.

Il debitore faceva istanza affinché il giudice dell'esecuzione pronunciasse l'estinzione del procedimento per tardivo deposito della nota di trascrizione. Il giudice disattendeva però l'istanza del debitore così come motivata, ma dichiarava comunque l'estinzione del procedimento sul rilievo officioso della tardiva iscrizione a ruolo.

I creditori reclamavano *ex* art. 630 c.p.c. il provvedimento di estinzione e il tribunale, in accoglimento, revocava la pronuncia di estinzione fondata sulla tardiva iscrizione a ruolo, senza però pronunciarsi sulla questione, ivi riproposta dal debitore esecutato, del tardivo deposito della nota di trascrizione.

Il debitore esecutato impugnava allora la sentenza in appello in ragione del mancato vaglio della questione relativa alla trascrizione, ma l'appello veniva rigettato.

Il debitore esecutato ha quindi promosso ricorso in cassazione lamentando l'omessa o insufficiente motivazione sulla questione del tardivo deposito della nota di trascrizione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte esordisce nel tracciare alcuni punti fermi circa la funzione assolta dalla trascrizione nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare.

Richiamando consolidati principi, la Corte ricorda come il pignoramento immobiliare sia una fattispecie a formazione progressiva, composta dalla notifica dell'atto di pignoramento di cui art. 555 c.p.c. e dalla successiva trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari, incombente, quest'ultimo, che ha una precipua valenza anche processuale, perché destinato, "*combinando i propri effetti con la trascrizione del successivo decreto di trasferimento, a preservare la fruttuosità dell'acquisto (a titolo derivativo) del diritto immobiliare staggito ad opera dell'aggiudicatario o dell'assegnatario*", sicché "*la mancata trascrizione (o la mancata prova di essa) osta financo all'apertura della fase liquidativa, altrimenti minata dalla stessa possibilità di realizzare un'efficacie traslazione del bene staggito*".

Ciò posto, la Corte, sul punto, conclude che, nonostante gli adempimenti legati alla trascrizione non siano espressamente inseriti tra quelli la cui omissione o tardività determinano l'estinzione del giudizio, nondimeno l'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento cagiona "*la chiusura anticipata del processo di espropriazione immobiliare, altrimenti e descrittivamente qualificata nella prassi curiale come improseguibilità o improcedibilità o – ma con definizione anodina – estinzione atipica*".

Così qualificata la conseguenza della omessa o tardiva trascrizione del pignoramento, la Corte chiarisce di voler dare continuità all'orientamento in base al quale "*il provvedimento che dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione (ovvero che nega tale statuizione ovvero ancora che omette la pronuncia sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. – il cui* thema decidendum *è esclusivamente circoscritto alla verifica della sussistenza o meno di causa di estinzione tipica del processo – bensì solo con il rimedio della opposizione agli atti*

esecutivi di cui all'art. 617 del codice di rito", e l'esperimento dell'un rimedio al posto dell'altro "*non è suscettibile di sanatoria mediante conversione*".

Pertanto, nel caso in esame, la Corte conclude cassando senza rinvio la sentenza impugnata, perché il debitore esecutato non avrebbe dovuto limitarsi a riproporre le proprie doglianze sulla trascrizione nel giudizio di reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dai creditori procedenti avverso il provvedimento di estinzione per tardiva iscrizione a ruolo, ma avrebbe dovuto, in via autonoma, incardinare un procedimento *ex* art. 617 c.p.c. avverso il medesimo provvedimento, per far valere le dette doglianze sulla tardiva trascrizione del pignoramento: "*in altri termini, la soggezione all'unico rimedio della opposizione agli atti esecutivi dello specifico capo del provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva disatteso le istanze della debitrice escludeva in radice che le relative questioni potessero essere agitate, come una sorta di reclamo incidentale, nell'ambito del reclamo ex adverso spiegato, o che potessero costituire ragione di appello avverso la sentenza emessa sul reclamo ex art. 630 cod. proc. civ.*".

QUESTIONI

La Corte di cassazione affronta nuovamente la questione relativa all'estinzione del procedimento esecutivo derivante da cause tipiche o atipiche, distinzione dalla quale fa derivare rilevanti conseguenze, in particolare rispetto ai termini e alla modalità di impugnazione del provvedimento che dichiara tale estinzione.

È infatti noto che il provvedimento di estinzione per causa "tipica" è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. (che investe della questione il tribunale in composizione collegiale), mentre lo stesso rimedio non può essere esperito contro il provvedimento che chiude il procedimento per causa "atipica", contro il quale potrà essere proposta solo l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Altrettanto noto è, poi, che l'errore nel mezzo di impugnazione è irrimediabile.

Le questioni relative all'omesso o tardivo deposito della nota di trascrizione vengono annoverate, come ribadisce la sentenza in esame, tra le cause di estinzione atipica, considerato che l'art. 567 c.p.c. fa conseguire l'inefficacia del pignoramento, e quindi la conseguente estinzione del procedimento, al mancato deposito nei termini indicati, e con l'istanza di vendita, dell'estratto del catasto nonché dei certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni relative all'immobile pignorato, oppure della relativa certificazione notarile. La norma non menziona anche la nota di trascrizione.

Del resto, neppure l'art. 557 c.p.c. prevede un termine entro il quale debba eseguirsi la trascrizione del pignoramento o debba essere poi depositata nel fascicolo dell'esecuzione la relativa nota, laddove dell'incombente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 555 c.p.c., si sia incaricato il creditore procedente e non l'ufficiale giudiziario (come avviene di regola da moltissimo tempo).

Nel silenzio normativo, alcuni giudici di merito hanno ritenuto applicabile anche al deposito

della nota di trascrizione il termine di quindici giorni, decorrenti dalla restituzione del pignoramento al creditore ad opera del Conservatore dei Registri Immobiliari, pena l'inefficacia del pignoramento, nel solco di Cass. 4751/2016, secondo la quale "*…si deve a fortiori ipotizzare che l'osservanza da parte del creditore del termine per il deposito della nota di trascrizione non scatti se non quando la nota gli viene restituita…un'evidente esigenza di coerenza impone di applicare anche al creditore sempre il termine di quindici giorni, così interpretando il perdurante riferimento ad un deposito "appena restituitagli*".

Tuttavia, l'orientamento di merito maggioritario ritiene che "*il fatto stesso che esiste un terzo comma dell'art. 557 c.p.c., volto ad indicare gli atti da depositarsi nel termine quindicinale a pena di inefficacia, conferma che solo alcuni dei documenti indicati al secondo comma dell'art. 557 c.p.c. rilevano, quanto alla tempestività del deposito, sulle sorti del processo esecutivo. Se così non fosse, il legislatore si sarebbe limitato a comminare l'inefficacia direttamente al comma secondo dell'art. 557 c.p.c., con riferimento al mancato tempestivo deposito di tutti i documenti ivi elencati; e non vi sarebbe stata alcuna ragione per introdurre il terzo comma dell'art. 557 c.p.c, se tutti gli incombenti di cui al secondo comma del medesimo articolo fossero prescritti entro un termine perentorio, a pena di inefficacia del processo*" (così Trib. Mantova 10 maggio 2022).

L'opinione maggioritaria ritiene che il deposito della nota debba avvenire entro i termini di deposito dell'istanza di vendita, perché è da questo momento che il giudice deve aprire e dare corso alla vera e propria "fase liquidativa" della quale parla la sentenza esaminata, sicché è qui che deve verificare l'esistenza di tutti i presupposti necessari per proseguire fruttuosamente nelle attività esecutive.

Rimane infatti che, come ribadito anche nella pronuncia in esame, il pignoramento immobiliare è una fattispecie a formazione progressiva e che pure rimane fermo il fatto che la mancata trascrizione del pignoramento (di cui è sintomatico l'omesso o tardivo deposito nella nota di trascrizione) non consente di dare corso alle procedure di vendita, potendo mancare in concreto la possibilità di efficace traslazione del bene dal debitore esecutato all'aggiudicatario finale.

Ricordiamo che la trascrizione del pignoramento deve poi mantenersi efficace per l'intera pendenza della procedura esecutiva: "*La tutela dell'aggiudicatario ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. presuppone che sino al momento del suo acquisto sia mantenuta la trascrizione del pignoramento, dalla quale discende l'inopponibilità dei diritti acquistati dai terzi ai sensi dell'art. 2919, comma 2, c.c.; ne consegue che, qualora la formalità venga cancellata – anche se erroneamente o financo illegittimamente – a seguito di estinzione o di altra forma di chiusura anticipata della procedura, acquistano efficacia, in pregiudizio dell'aggiudicatario, le trascrizioni successive al pignoramento, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2644 c.c., a nulla valendo l'eventuale ripristino della formalità pubblicitaria del vincolo espropriativo, in conseguenza della revoca del provvedimento di cancellazione, potendo i relativi effetti operare solo ex nunc e, dunque, in maniera recessiva rispetto agli acquisti* "medio tempore" *ritualmente trascritti*" (Cass. n. 2020/2024).

Non solo: il creditore procedente dovrà curare la perdurante efficacia della trascrizione anche

rispetto alla sua efficacia *ex lege*: "*In materia di esecuzione immobiliare, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale – rilevabile anche d'ufficio dal giudice – determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, ancorata all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione* "medio tempore" *posti in essere da parte del debitore pignorato*" (Cass. 4751/2016).

Obbligazioni e contratti

Modalità di sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341, co. 2°, c.c.

di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/11/2023, n. 32731 – Dott. C. Trapuzzano

Condizioni generali di contratto – Clausole vessatorie – Necessità di specifica approvazione scritta – Autonoma e separata collocazione delle condizioni contrattuali e distinta sottoscrizione del contraente in adesione – Necessità – Conseguenze – art. 1341, co. 2°, c.c.

Massima: *"La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati".*

CASO

Alfa Spa era stata ingiunta a pagare una rilevante somma di denaro a Beta Srl per servizi pubblicitari che quest'ultima aveva fornito in forza di un contratto stipulato con la prima.

Alfa si opponeva al decreto ingiuntivo per diversi motivi, tra i quali, per quanto qui di interesse, quelli attinenti all'efficacia e alla validità di alcune clausole vessatorie del contratto (in particolare quelle sul rinnovo automatico e sulla competenza territoriale del giudice deputato a decidere la controversia), per la mancata sottoscrizione delle stesse ai sensi dell'art. 1341, co. 2°, c.c. . Il tribunale di primo grado respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.

Contro la sentenza di primo grado Alfa presentava appello, che veniva però respinto dal giudice del gravame, il quale confermava integralmente la decisione del tribunale.

Avverso la sentenza d'appello, Alfa proponeva quindi ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte accoglie il ricorso.

QUESTIONI

La Corte Suprema di Cassazione dedica la sua attenzione alla questione della specifica approvazione delle clausole vessatorie inserite nei contratti, come prescritto dall'art. 1341, co. 2, c.c., il quale stabilisce che "... *non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,* ..." una serie di clausole tassativamente elencate nella norma. Tra queste clausole rientrano sicuramente quelle dibattute nel caso specifico, che riguardano il rinnovo automatico del contratto e la deroga della competenza territoriale del giudice competente a dirimere la controversia.

Le clausole vessatorie sono ben note per essere quelle condizioni generali di contratto che peggiorano la posizione del contraente aderente rispetto alla regolamentazione legale del contratto cui appartengono.

Per garantire che tali clausole siano effettivamente accettate dal detto contraente, il legislatore ha istituito una tutela formale, richiedendo l'approvazione specifica delle stesse. Ciò ha portato all'adozione del sistema della doppia sottoscrizione, in cui la prima sottoscrizione riguarda l'intero contratto, mentre la seconda sottoscrizione riguarda specificamente le clausole vessatorie. Questa seconda sottoscrizione è sufficiente per tutte le clausole vessatorie, a condizione che siano richiamate in modo adeguato mediante il riferimento al loro numero, al titolo o al contenuto, in modo da suscitare comunque l'attenzione del sottoscrittore.

In conformità con questi principi, la Corte ha stabilito che le clausole vessatorie devono essere posizionate autonomamente e separatamente nel testo delle condizioni generali del contratto e devono essere seguite da una sottoscrizione separata del contraente. Nel caso in questione, la Corte ha osservato che una sola sottoscrizione apposta sotto le clausole vessatorie non soddisfaceva il requisito della approvazione specifica, poiché mancava una sottoscrizione separata per tali clausole. Né era sufficiente che le singole clausole vessatorie fossero solo evidenziate nel contesto del contratto, con la stampa in caratteri tipografici diversi perché seguite da una sottoscrizione unica; e a nulla sarebbe valso rilevare, in senso contrario, la collocazione delle clausole vessatorie immediatamente prima della sottoscrizione.

È importante notare che i principi di diritto enunciati nella sentenza citata sono rinvenibili in numerosi precedenti della Corte di Cassazione. Ad esempio, nell'ordinanza n. 20606 del 12/10/2016 che enfatizza la necessità della doppia sottoscrizione per le clausole vessatorie per garantirne l'approvazione specifica. Inoltre, nell'ordinanza n. 5733 del 29/02/2008 e nella sentenza n. 7748 del 29/03/2007 che ribadiscono l'importanza di un posizionamento separato e autonomo delle clausole vessatorie nel testo delle condizioni generali del contratto e di una sottoscrizione distintiva del contraente aderente. Questi precedenti confermano la linea

interpretativa che richiede chiare manifestazioni di volontà per la validità delle clausole vessatorie, sottolineando l'importanza della protezione del contraente aderente.

Nel caso di specie, quindi, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, rinviando la causa alla stessa Corte in diversa composizione per una nuova valutazione del caso in conformità ai principi di diritto appena espressi.

Diritto successorio e donazioni

La tassabilità delle liberalità c.d. informali

di **Matteo Ramponi, Avvocato**

Master di specializzazione
Diritto successorio
Scopri di più

MPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – ALIQUOTE – Art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 – Liberalità atipiche – Sottoposizione a imposta – Condizioni – Fattispecie.

Massima: *"Le liberalità diverse dalle donazioni sono accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%) – pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti*".*

* *Massima redazionale*

Disposizioni applicate

Artt. 762, 782 e 809 cod. civ; art. 56-bis, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990

[1] A seguito di istanza presentata da Tizio per la procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) ex art. 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, emergeva un trasferimento a favore della di lui nipote, Caia, di attività finanziarie (denaro e titoli) detenute su un conto corrente acceso presso una banca svizzera. A seguito di detta istanza, Caia si vedeva recapitare un avviso di liquidazione per omesso pagamento dell'imposta sulle donazioni. Impugnato l'avviso, la Commissione tributaria regionale della Lombardia qualificava in termini di liberalità indiretta detto trasferimento ed anche la Corte d'appello rigettava l'impugnazione di Caia sul presupposto che il trasferimento di attività finanziarie in questione, ancorché sprovvisto dei requisiti formali dell'atto pubblico, integrasse una «liberalità» (senza ulteriore specificazione sulla relativa natura) e fosse soggetto ad imposta sulle donazioni.

Caia proponeva, dunque, ricorso in Cassazione fondandolo su diversi motivi, dei quali, nella presente sede, è il primo a venire in evidenza.

Con tale motivo, la ricorrente denunciava l'errore dei giudici di merito laddove avevano ritenuto che la liberalità avente ad oggetto strumenti finanziari fosse valida anche in difetto di

stipulazione in forma pubblica, là dove, essendo affetta da nullità, essa non poteva costituire il presupposto di un'obbligazione tributaria.

[2] La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo infondato.

Nel proprio percorso argomentativo, gli Ermellini richiamano *in primis* un recente pronunciato a Sezioni Unite in cui si è statuito che il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro, di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante. Da tali considerazioni si è giunti a ritenere tali disposizioni nulle per mancanza di forma.[1]

Pur prendendo atto di tale principio, la Suprema Corte, nella sentenza in commento, ritiene doversi diversamente ragionare sotto il profilo fiscale: l'ordine di bonifico assume natura di delegazione di pagamento, in forza del rapporto esistente tra banca e ordinante – che vede la banca obbligarsi ad eseguire sin dall'origine del rapporto i futuri ordini del correntista – ed al quale il beneficiario della disposizione rimane del tutto estraneo. "*Attraverso l'atto di delegazione si realizza il fine di liberalità, producendo l'effetto, eccedente rispetto al mezzo, di una attribuzione gratuita*".[2]

Ricordando, poi, come – con l'introduzione dell'art. 56-bis del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – il legislatore abbia "*previsto una disciplina per le «liberalità diverse dalle donazioni», ampio genus nel quale rientrano, e rilevano ai fini impositivi considerati dalla norma, liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali, oppure che risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione*", la Suprema Corte giunge ad affermare che *"l'inosservanza della forma pubblica richiesta dall'art. 782 cod. civ. e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, nessuna conseguenza producono sul piano tributario, in ragione del principio generale affermato dall'art. 53 Cost."*.

Per i giudici di legittimità, il piano tributario va tenuto ben distinto da quello civilistico. È, dunque, possibile rinvenire accanto alle donazioni formali ed a quelle indirette, tutta una serie di elargizioni liberali che si caratterizzano per la mancanza di qualsivoglia atto scritto da registrare. In proposito, a giudizio degli Ermellini, "*si deve prendere le mosse dalle seguenti premesse:*

a) il rilievo che «(g)li atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del

testo unico sull'imposta di registro» (articolo 55, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

b) il rilievo che l'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, dispone la non applicazione dell'imposta sulle donazioni in talune fattispecie, dopo aver, però, esordito sancendo che resta «(f)erma (...) l'applicazione dell'imposta [sulle donazioni] anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione».

Da questi dati normativi parrebbe doversi desumere che, in tanto la donazione indiretta sarebbe rilevante ai fini dell'imposta sulle donazioni, in quanto essa sia «risultant(e)» (anche per effetto di enunciazione, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) «da atti soggetti alla registrazione» (e, come è noto, per esserci obbligo di registrazione, deve esserci, anzitutto, di regola, la formazione «per iscritto» «nel territorio dello Stato» dell'atto da sottoporre a tassazione: art. 2, lett. a), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131); pertanto, ad esempio, le donazioni informali (non stipulate «per iscritto», né enunciate in un« atto scritto») non sarebbero un possibile oggetto di tassazione. In altre parole, quando non si sia in presenza di «atti soggetti alla registrazione», non si avrebbe una fattispecie rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni, a meno che (ai sensi dell'art. 56-bis del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346):

a) si faccia luogo alla registrazione "volontaria" della donazione indiretta non «risultant(e)» «da atti soggetti alla registrazione»;

b) la donazione indiretta non «da atti soggetti alla registrazione» sia "confessata" dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento tributario".

[3] Le liberalità realizzate attraverso disposizioni bancarie quali il bonifico od il giroconto, pertanto, non sarebbero soggette ad alcun obbligo di registrazione, salvo quanto poc'anzi precisato.

Se è innegabile che quella appena riportata sia la posizione assolutamente dominante nella giurisprudenza della sezione tributaria della Suprema Corte, a giudizio dello scrivente, di tale impostazione viene data una lettura troppo entusiastica e, forse, semplicistica. Per rendersi conto di ciò, basta inserire in qualsiasi motore di ricerca gli estremi della sentenza in commento e vedere come i risultati riportino, per lo più, affermazioni del tipo "i bonifici tra genitori e figli non sono tassati", "niente tasse sulle donazioni informali tra genitori e figli"...

A ben vedere, una simile conclusione non è del tutto corretta. Non si può dimenticare come, dal punto di vista civilistico, rimanga preminente il principio espresso dalle Sezioni Unite che commina la sanzione della nullità alle ipotesi di trasferimenti attuati a mezzo bonifico bancario di somme di denaro non di modico valore. La pronuncia del 2017, infatti, non condivide la ricostruzione (operata dalla sentenza epigrafata) delle disposizioni bancarie in termini di delegazione di pagamento (negozio indiretto che realizzerebbe una liberalità valida anche sotto il profilo formale).[3]

Se, dunque, è vero che la Sezione tributaria della Suprema Corte ha ritenuto non tassabili (se

non in ipotesi di autodenuncia o di accertamento) le c.d. donazioni informali di denaro, è altrettanto vero che tali liberalità sono considerate civilisticamente nulle dalle Sezioni Unite del medesimo organo.

Il professionista dovrà tenere debitamente conto di tale aspetto, poiché se è comprensibile che il cliente si senta autorizzato (leggendo su Google) ad ipotizzare un vantaggio fiscale e di spesa provvedendo ad un bonifico a favore del figlio, anziché recarsi dal notaio per stipulare un atto formale di donazione, il consulente non può non illustrare a costui le ulteriori conseguenze di una simile operazione.

Prescindendo per un secondo dalle ricostruzioni giuridiche effettuate dalla Cassazione nei diversi pronunciati richiamati, può evidenziarsi come sia del tutto logico che, se non si dichiara all'Agenzia delle Entrate una liberalità compiuta senza la sottoscrizione di alcun atto, non vi sia possibilità di registrazione immediata: manca un atto da registrare[4]. Non si tratta di aver stipulato un atto non soggetto a tassazione, ma di aver puntato ad ottenere un risultato per il quale la legge prevede una forma solenne (atto notarile con assistenza irrinunciabile dei testimoni), senza rispettare tale prescrizione! Ed il risparmio, poi, potrebbe anche essere solo apparente. L'assenza di tassazione, come detto, discende dal fatto che l'Agenzia delle Entrate non venga a conoscenza della liberalità: una volta emersa, invece, l'aliquota sarà quella massima dell'8% (anziché il 4% previsto nei trasferimenti tra parenti in linea retta). Inoltre, l'atto potrà essere impugnato con l'azione di nullità e, dunque, al danno unirsi la beffa...

[1] Cass. Civ. Sez. Un., Sentenza n. 18725 del 27/07/2017. Si vedano, altresì: Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 982 del 10/01/2024; Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 31272 del 24/10/2022Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 23127 del 19/08/2021.

[2] In questo senso, oltre alla sentenza in commento, si vedano: Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 9780 del 12/04/2023; Cass. Civ., Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 5802 del 24/02/2023; Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 735 del 12/01/2022.

[3] Riguardo alle donazioni indirette, è opportuno richiamare Cass.Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 17424 del 16/06/2023: "*In tema di liberalità indirette, l'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990, prevedendo un'ipotesi di esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni, allo scopo di evitare una duplicazione del prelievo tributario su fattispecie che, seppur composte da negozi distinti, siano manifestazione di un'unica capacità contributiva, non richiede che il contribuente indichi, nell'atto pubblico di compravendita, di volersene avvalere, essendo sufficiente la prova dell'oggettivo collegamento tra la liberalità ed il trasferimento di diritti immobiliari o di aziende, assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA*". Contra, Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 13133 del 24/06/2016 ove, nella parte motiva, si sostiene la necessità che il collegamento tra liberalità indiretta ed atto soggetto a registrazione debba essere esplicitato in tale atto.

[4] È la stessa Corte di Cassazione a ricordare, nella pronuncia in commento, che "*una delle regole-base dell'imposta di registro è che la soggezione a registrazione consegue alla formazione di un atto «per iscritto nel territorio dello Stato»; art. 2, lett., a), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.*"

Master di specializzazione
Diritto successorio
Scopri di più

Diritto e reati societari

Requisiti per la configurabilità di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro

di **Virginie Lopes, Avvocato**

Master di specializzazione
Diritto e contenzioso societario per professionisti
Scopri di più

Tribunale Benevento, Sentenza, 27 Febbraio 2024

Parole chiave: Società – Gruppo societario – Collegamento fra imprese dello stesso gruppo – Subordinazione – Elementi essenziali ed elementi sussidiari

Massima: "*Deve ritenersi che l'esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l'utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all'altro datore di lavoro, non costituisca elemento di per sé ostativo alla configurazione di un'impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un interesse comune, dell'esistenza di unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini.*"

Disposizioni applicate: art. 1294 c.c.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente lamentava *(i)* di aver lavorato alle dipendenze di una società agricola Alfa sin dalla sua costituzione, seppur senza soluzione di continuità e per due vendemmie presso un'altra società agricola Beta e *(ii)* che il rapporto di lavoro si fosse interrotto con illegittimo licenziamento per giusta causa, non impugnato, sollevando che le società Alfa e Beta avevano il medesimo oggetto sociale (attività vitivinicole) ed erano sostanzialmente sovrapponibili, tanto da costituire un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici.

A fronte di ciò il dipendente licenziato di Alfa aveva convenuto entrambe le società in giudizio, in particolare, per chiedere l'accertamento della sussistenza di un unico centro di interessi e/o di un unico centro di imputazione giuridica e/o contitolarità del rapporto di lavoro in capo alle società agricole Alfa S.r.l. e Beta S.r.l..

Le convenute si erano costituite in giudizio, deducendo di essere due soggetti giuridici distinti e separati e chiarendo di essere legate da un mero rapporto di controllo societario del tutto

insufficiente a configurare un unico centro di imputazione di rapporti giuridici, come voleva invece vedere accertato il ricorrente.

Il Tribunale di Benevento di cui si esamina la sentenza ha ripercorso, oltre alla genesi delle due società e del rapporto di lavoro del ricorrente, anche quanto ha elaborato la giurisprudenza per decidere quando delle società costituiscono un unico centro di imputazione di rapporti.

Orbene, il Tribunale ha sin da subito indicato che l'esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all'altra, ricordando l'orientamento della Corte di legittimità sul punto (in particolare, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza 1. 5496 del 14/03/2006; Sez. 6 – Lavoro, Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013; Sez. Lavoro, Sentenza n. 26346 del 20/12/2016; Sez. Lavoro, Sentenza n. 19023 del 31/07/2017; cfr. anche Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 30087 del 30/10/2023).

Tale orientamento di legittimità indica infatti che, oltre al mero collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo, deve altresì essere ravvisabile una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale; quanto precede deve essere accertato mediante un attento esame delle attività di quelle imprese gestite da quei soggetti.

In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che laddove ci sia:

a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;

b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;

c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune e

d) utilizzazione contemporanea e indifferenziata della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la configurabilità, a vari fini, di un'impresa unitaria, tralasciando la questione della simulazione del frazionamento dell'unica attività, laddove, nonostante un'apparente pluralità di soggetti giuridici, ci sia un'unica sottostante organizzazione d'impresa, intesa come unico centro decisionale (vedasi Cass. 28/03/2018, n. 7704; Cass. 29/11/2011, n. 25270; Cass. 14/03/2006, n. 5496; Cass. 24/03/2003 n. 4274; Cass. 28/08/2000, n. 11275).

Infine, lasciando da parte il tema del collegamento societario, è principio stabilmente riconosciuto dalla Corte di legittimità che, laddove uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro, senza che si possa distinguere quale parte della sua attività sia svolta in favore di un datore di lavoro piuttosto che dell'altro, si deve ritenere che siano entrambi solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà nel caso di obbligazione con pluralità di debitori, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (vedasi Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 3844 del 10/06/1986; Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 13904 del 20/10/2000; Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 7727 del 17/05/2003; Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 3899 del 11/02/2019).

Tornando tuttavia all'analisi del caso concreto, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento ha ritenuto che non sussistesse alcun elemento di prova dell'esistenza degli elementi atti a ravvisare un unico centro di imputazione fra le due società agricole convenute, rigettando il ricorso.

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa: presupposti di ammissibilità

di **Carlo Trentini, Avvocato**

Master di specializzazione
Codice della crisi nella sua applicazione pratica
Scopri di più

Tribunale di Genova, 13 ottobre 2023 – Pres. R. Braccialini – Est. A. Balba

Parole chiave: Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa – condizioni di ammissibilità – controlli del tribunale

Massima: *"Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa in tanto possono omologarsi in quanto: i) tutti i creditori siano stati informati dell'avvio delle trattative e posti in condizione di parteciparvi in buona fede: ii) la procedura non abbia carattere liquidatorio; iii) in tutte le categorie, la percentuale degli aderenti sia pari ad almeno il 75%; iv) i creditori cui gli effetti sono estesi siano soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale".*

Riferimenti normativi: Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza art. 61

CASO E SOLUZIONE

Il Tribunale di Genova, a fronte della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, sottopone la domanda e i documenti alla stessa allegati ad un puntuale scrutinio del rispetto delle condizioni previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: la tempestiva e completa informazione di tutti i creditori circa le trattative in corso, con facoltà di parteciparvi secondo buona fede; il carattere non liquidatorio del piano di soluzione della crisi; il rispetto delle percentuali di legge di adesione dei creditori (60% del totale dell'indebitamento; 75% per tutte le categorie in cui sia prevista le estensione degli effetti ai non aderenti; tale ultima percentuale è ridotta al 60% se la procedura fa seguito ad un procedimento di composizione negoziata della crisi, svoltosi regolarmente); la soddisfazione dei creditori estesi in misura non inferiore da quella prevedibile mediante la liquidazione giudiziale.

QUESTIONI

La decisione in commento si presenta interessante costituendo un esempio del corretto

esercizio della funzione giurisdizionale nel vaglio da parte del tribunale delle condizioni normativamente previste per l'omologazione di un procedimento rientrante nel *subgenus* di accordi di ristrutturazione rappresentato dagli accordi ad efficacia estesa.

I precedenti giurisprudenziali pubblicati possono come di seguito enumerarsi.

Trib. Milano 11 febbraio 2016, in *Il Fallimento*, 2016, 914 con nota di M. Fabiani (relativa ad un procedimento *ex* art. 182-*septies* l.fall.) aveva enucleato come di seguito i presupposti necessari per l'estensione degli effetti degli accordi ai creditori non aderenti: a) la sussistenza del presupposto soggettivo (imprenditore commerciale in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 l.fall.); b) la sussistenza del presupposto oggettivo (lo stato di crisi); c) il raggiungimento di accordi con creditori che rappresentino almeno il 60% dell'indebitamento complessivo; d) un ammontare dell'indebitamento complessivo verso banche ed intermediari finanziari di almeno il 50% del totale; e) la percentuale di almeno il 75% delle adesioni delle categorie in cui sono suddivisi i creditori bancari e finanziari; f) l'allegazione alla domanda dei documenti di cui all'art. 161 l.fall:, g) la presenza di una relazione di attestazione circa l'attuabilità dell'accordo con particolare riguardo alla soddisfazione dei creditori estranei.

Sempre in tema di accordi con creditori bancari ed intermediari finanziari, da **Trib. Napoli 30 novembre 2016**, in *Il Fallimento*, 2017, 841, con nota di M. Aiello, è stato negato che comportasse inammissibilità della domanda il mancato deposito del bilancio ed il rispetto dell'art. 2447 c.c., mentre è stato reputato in violazione degli obblighi informativi e di buona fede nelle trattative, l'omessa indicazione ai creditori dell'esistenza delle garanzie; a tale riguardo, l'omessa informazione sulla presenza delle garanzie è stata considerata tale da far venir meno la valutazione di omogeneità tra crediti assistiti e crediti non assistiti, la discriminazione comportando altresì una diversità anche sotto il profilo dell'interesse economico.

Per **Trib. Prato 30 marzo 2020**, (est. Brogi), in *Il Fallimento*, 2021, 537, con nota di I.L. Nocera e in *www.ilcaso.it* (in cui l'anno – 2020 – è indicato erroneamente come 2021), negli accordi *ex* art. 182-*septies* l.fall., il creditore non aderente che si trovi in conflitto d'interessi può non essere computato nel totale ai fini della determinazione del 75% degli aderenti. Tale esclusione non può peraltro essere frutto di una semplice richiesta del debitore, ma l'effetto della verifica giurisdizionale, che tenga conto della distinzione tra conflitto d'interessi e contrasto d'interessi. Ricorre il primo allorquando, patologicamente, la posizione del singolo è opposta a quella degli altri creditori; ricorre il secondo allorquando il singolo creditore giunga alla decisione, se aderire o non aderire, considerati i propri interessi; il conflitto comporta la sterilizzazione della posizione del singolo creditore; il contrasto, invece, non determina tale effetto.

Per quanto specificamente attiene alle questioni riguardanti le categorie, i punti fermi possono come di seguito enunciarsi.

Innanzi tutto, la nozione di categorie è sostanzialmente assimilabile a quella delle classi nel

concordato preventivo.

In secondo luogo, considerato il rilievo che, negli accordi ad efficacia estesa, presenta l'estensione degli effetti alla minoranza dei creditori non aderenti, al tribunale incombe uno scrutinio rigoroso, in ordine alla correttezza nella formazione delle categorie, al fine di evitare che creditori che non presentino uniformità di posizione giuridica e d'interessi economici, si vedano limitati i loro diritti.

A completamento, registriamo le seguenti definizioni: per "posizione giuridica", s'intende "la tipologia dell'operazione creditizia da cui il debito trae origine"; per "interesse economico" s'intende "la tipologia della garanzia di soddisfazione per il creditore, con la conseguente necessità di tenere conto di eventuali garanzie collaterali detenute da altri creditori facenti parte della categoria" (**Trib. Forlì 5 maggio 2016**, in *www.ilcaso.it*).

Peraltro, l'erronea ricomprensione di un creditore all'interno di una categoria, se certamente è inidonea a determinare l'estensione degli effetti dell'accordo raggiunto con il creditore impropriamente collocato in quella categoria, non determina, di per sé, il venir meno della possibilità di estendere gli effetti dell'accordo raggiunto con la maggioranza qualificata con gli altri creditori minoritari; il tribunale dovrà infatti vagliare se, operata la prova di resistenza, si possa affermare che, con i creditori di quella categoria, sia stata effettivamente raggiunto l'accordo con creditori che rappresentino quanto meno il 75% del totale degli appartenenti a quella categoria (**Trib. Prato 30 marzo 2020**, cit.).

Se è poi indubbio che la formazione delle categorie deve rispettare canoni ben precisi, non è invece necessario, almeno secondo un precedente, che la ripartizione dei creditori nelle varie categorie debba manifestarsi mediante individuazione esplicita delle stesse, potendosi ricavare anche implicitamente l'appartenenza di uno o dell'altro creditore ad una determinata categoria (nel caso di specie, si trattava di un creditore appartenente al ceto dei creditori bancari chirografari): **Trib. Parma 15 febbraio 2023**, in *www.ilcaso.it*. Quanto ai creditori bancari, per poter predicare l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici può farsi riferimento, quanto alla prima, alla distinzione tra chirografari e privilegiati (cfr. **Trib. Padova 31 dicembre 2016**, in *Juris Data*); quanto alla seconda, all'aspettativa di soddisfazione, soprattutto in presenza di garanzie (**Trib. Bergamo 30 marzo 2022** (est. De Simone), in *Diritto della crisi*); si veda anche **Trib. Milano 11 febbraio 2016**, cit., che distingue, quanto alla posizione giuridica, tra creditori privilegiati e chirografari, da un lato, nonché a seconda della forma tecnica del titolo del finanziamento (conto corrente, mutuo, etc.) e, quanto all'interesse economico, tra crediti diretti e crediti per fideiussioni rilasciate per altre società del gruppo.

In una pronunzia (**Trib. Forlì 5 maggio 2016**, cit.) si è affermato che il tribunale, nell'operare la doverosa verifica circa la correttezza nella formazione delle categorie, nel caso in cui accerti l'erronea collocazione di un creditore in una categoria ovvero ravvisi l'erroneità dei criteri adottati, potrebbe procedere ad una riformulazione delle categorie, d'ufficio; oppure potrebbe imporre la creazione di nuove categorie o la modificazione di quelle già create (**Trib. Milano 19 luglio 2011**, in *Dir. fall.*, 2012, II, 387 – peraltro in una pronunzia relativa ad una procedura

di concordato preventivo). Entrambe tali tesi non possono condividersi, perché il tribunale ha il potere di segnalare criticità, non certamente quello d'intervenire sugli accordi, sul piano, sulla formazione delle categorie, il tutto essendo riservato all'autonomia negoziale.

Infine, quanto al tema delle comunicazioni ai creditori, va segnalato come della regola generale circa le modalità di dette comunicazioni (in ispecie, chiaramente, negli accordi ad efficacia estesa) e dei problemi che possono derivarne con riferimento a creditori sprovvisti di PEC si è occupato un precedente (**Trib. Ivrea 20 febbraio 2023**, in *www.ilcaso.it*) disponendo che ai creditori, sia stranieri che italiani, non muniti di PEC il ricorso fosse notificato a mezzo posta elettronica ordinaria, con conferma di ricezione, e, in via residuale, nelle forme ordinarie previste dal codice di rito o dalle convenzioni internazionali. In tale precedente il tribunale ha onerato il ricorrente di depositare, all'esito, apposita relazione esplicativa con allegata la documentazione delle notificazioni eseguite.

Diritto Bancario

Cartolarizzazione dei crediti e dichiarazione della società cedente

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione
Fideiussione, contratto autonomo di garanzia e altre garanzie a favore della banca
Scopri di più

È discusso se una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di una specifica posizione debitoria, possa essere idonea a fornire la prova dell'avvenuta cessione (e dei contenuti della stessa).

Parte della giurisprudenza di merito esclude tale possibilità, sul presupposto che la dichiarazione del cedente non è una confessione (non provenendo da una parte processuale) e nemmeno un documento (essendo predisposta appositamente per la causa): cfr. Trib. Avezzano 17.2.2022: dichiarazione unilaterale successiva alla pubblicazione in G.U. della cessione nonché dell'atto introduttivo del giudizio, sottoscritta da soggetto di cui non sono noti i poteri rappresentativi verso l'esterno, non avente natura confessoria; Trib. Treviso 16.9.2021: documento irrilevante, formato unilateralmente appositamente per il presente giudizio; Trib. Treviso 12.10.2021; Trib. Brescia 5.10.2022 n. 7626; Trib. Brescia 21.12.2022 n. 3086; Trib. Ravenna 15.5.2023 n. 337; Trib. Brescia 16.8.2023.

Altra parte significativa della giurisprudenza ammette invece tale opzione operativa: cfr. Trib. Verona 14.11.2020: la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, poiché la convenuta ha prodotto un'attestazione della banca cedente circa l'avvenuta cessione dei crediti per cui è causa; Trib. Napoli 3.3.2022: è idonea la dichiarazione con cui la cedente conferma espressamente la cessione dello specifico credito, con indicazione del numero del contratto; Trib. Vicenza 29.6.2022 n. 131, che richiama Cass. n. 10200/2021: la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio è un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo; Trib. Napoli 26.7.2022 n. 7487; Trib. Patti 24.10.2022; Trib. Firenze 5.12.2022 n. 3401; Trib. Nuoro 15.12.2022 n. 630; Trib. Novara 18.1.2013; App. Milano 24.1.2023 n. 220: la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria; Trib. Firenze 1.3.2023 n. 612; Trib. Spoleto 11.7.2023, n. 532.

Invero, se libera è la forma del contratto di cessione e altrettanto libera è la possibilità di

provarne l'esistenza, appare ragionevole ritenere che la dichiarazione del cedente (configurabile alla stregua di una dichiarazione negoziale di un fatto) possa costituirne dimostrazione idonea. Tale approccio valorizza quanto affermato da Cass. n. 17944/2023 (conf. Cass. n. 5478/2024), secondo cui, al fine di pervenire alla prova della cessione, rilevano quegli accertamenti di fatto che facciano «effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione».

Anche la Cassazione ha ammesso la possibilità che la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio sia, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un «elemento documentale importante, potenzialmente decisivo». Quanto precede anche sul presupposto che la prova della cessione può avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione dell'Avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 10200/2021).

I tribunali che ammettono la produzione in giudizio di una dichiarazione della società cedente evidenziano la necessità che la stessa sia sottoscritta (con esplicitazione dei poteri di rappresentanza) e soprattutto dettagliata ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (Trib. Cassino 15.11.2022 n. 1528; v. anche Trib. Torino 12.10.2022 n. 3943).

Seminario di specializzazione
Fideiussione, contratto autonomo di garanzia e altre garanzie a favore della banca
Scopri di più

Processo civile telematico

Notifiche telematiche degli avvocati: lo stato dell'arte

di **Giuseppe Vitrani, Avvocato**

Seminario di specializzazione
Processo civile telematico dopo le nuove regole e specifiche tecniche
Scopri di più

La riforma del processo civile approvata nel 2024 ha interessato anche la materia delle notificazioni da parte dell'avvocato, con l'obiettivo di incrementare l'utilizzo della modalità telematica.

Con la modifica dell'art. 137 c.p.c. e l'introduzione dell'art. 3-ter all'interno della legge n. 53 del 1994 si è così venuto a creare un sistema in forza del quale vige l'obbligo di notifica a mezzo PEC nel caso in cui il destinatario (impresa o professionista) sia tenuto all'iscrizione nei pubblici registri INI-PEC o registro Imprese oppure nel caso in cui si tratti di persona fisica o ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e abbia eletto domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, intendendosi con quest'ultima locuzione l'elezione del domicilio digitale nel pubblico registro meglio noto come INAD.

Il legislatore della riforma si è anche preoccupato di regolamentare le ipotesi di mancato perfezionamento della notificazione, in particolare di quelle imputabili al destinatario, prevedendo che:

1. se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC, l'avvocato esegue la stessa mediante inserimento nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; in tal caso la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;
2. se invece il destinatario è soggetto il cui indirizzo è inserito nell'indice INAD, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinari.

Questa parte di riforma è rimasta però parzialmente inattuata dal momento che l'area web di cui alla lettera a) sopra menzionata non è mai stata attivata; infatti, l'entrata in vigore della disposizione è stata differita prima al 31 dicembre 2023 con l'art. 4-ter del d.l. 51/2023 e poi al 31 dicembre 2024 con l'art. 11, comma 5-bis, del d.l. 215/2023.

CONTINUA A LEGGERE

Seminario di specializzazione

Processo civile telematico dopo le nuove regole e specifiche tecniche

Scopri di più